



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 139 dell'11 Marzo 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 6 Marzo 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento n. 228/pfi22-23/PM/mf a carico della società A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO e del tesserato SEBASTIANO MITRANO

RILEVATO

che con provvedimento n. 228/pfi22-23/PM/mf la Procura Federale Interregionale ha deferito, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia,

- il signor **Sebastiano Mitrano**, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Virtus Mola Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'articolo 94 ter comma 13 delle NOIF - per non aver pagato all'allenatore signor Angelo Sisto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND, con lodo prot. 130/22, pubblicato sul Comunicato Ufficiale numero 3/22, notificato alla ASD Virtus Mola Calcio a mezzo PEC il 21 luglio 2022 e
- la **ASD Virtus Mola Calcio** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sebastiano Mitrano, dotato dei poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, come descritta nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza del **6 marzo 2023** sono comparsi l'Avv. Francesco Ronchi, rappresentante della Procura Federale e il signor Sebastiano Mitrano, quale legale rappresentante della ASD Virtus Mola Calcio.

Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver riassunto i termini del procedimento, ha concluso con la richiesta dell'applicazione dell'inibizione di 6 mesi a carico del sig. Mitrano e dell'ammenda di € 600,00 + un punto di penalizzazione in classifica, a carico della società ASD Virtus Mola Calcio.

Il signor Sebastiano Mitrano, in rappresentanza della società deferita ha, a sua volta, comunicato di aver ottemperato al pagamento della somma dovuta all'allenatore signor Angelo Sisto, esibendo e depositando copia della quietanza liberatoria sottoscritta dal medesimo in data 6 marzo 2023, con allegata copia del bonifico disposto in favore di quest'ultimo in data 3 marzo 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'articolo 94 Ter comma 13 NOIF dispone che il pagamento, in favore degli allenatori delle società della LND, di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'articolo 31 comma 6 del CGS, cioè l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il comma 7 dell'articolo 31 CGS, a sua volta, rende punibile con la sanzione dell'inibizione di durata non inferiore a sei mesi il concorso dei dirigenti, soci e non soci che partecipano all'illecito societario.

È stato provato nel presente procedimento che il signor Sebastiano Mitrano, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza, della società ASD Virtus Mola Calcio, ha omesso di provvedere - nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento - al pagamento della somma di € 3.986,00 dovuta all'allenatore signor Angelo Sisto, in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 130 del 19

luglio 2022, pubblicato sul Comunicato Ufficiale numero 3/22, notificato alla società a mezzo PEC il 21 luglio 2022, come da ricevuta di avvenuta consegna acquisita agli atti processuali.

Tale condotta, avente ad oggetto l'omesso pagamento nei termini normativamente indicati, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 commi 6 e 7 del CGS.

Di conseguenza la società risponderà dell'operato del proprio Presidente, presumendosi responsabile dell'illecito sportivo commesso a suo vantaggio, ex art. 6 comma 1 CGS.

Tanto non solo per la previsione specifica indicata nella norma richiamata nel capoverso precedente, ma anche per il rispetto del principio che depone nel senso della rilevanza partecipativa all'illecito anche delle condotte di tipo omissivo operate, nel caso specifico, dal proprio Presidente.

Considerato tuttavia il pagamento, seppur effettuato con grave ritardo, della somma dovuta statuita nel lodo richiamato, questo Tribunale ritiene congrua l'applicazione delle sanzioni indicate nel dispositivo che segue.

PQM

- 1) delibera di comminare al sig. Sebastiano Mitrano, all'epoca dei fatti legale rappresentante dell'ASD Virtus Mola Calcio, l'inibizione per mesi 6;
- 2) di comminare all'ASD Virtus Mola Calcio la penalizzazione di 1 punto in classifica.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 11 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro Amato (componente) e dell'Avv. Antonio Contaldi (componente), assistita dall'Avv. Raffaele Drimaco in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 6 marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE 1^a CATEGORIA – GIRONE A

Gara: Virtus Bisceglie - A.S.D. Sporting Apricena del 19.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Sporting Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 126 del 23.2.2023 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica per 3 giornate effettive comminata al calciatore Barisciani Vittorio.

Oggetto: art. 76 comma II C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con PEC del 27 febbraio 2023 la A.S.D. Sporting Apricena proponeva reclamo, ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Barisciani Vittorio, poiché quest'ultimo *“al rientro dagli spogliatoi, si stratonava con un calciatore avversario, fino a colpirlo con schiaffi e pugni: solo grazie all'intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti venivano divisi ed accompagnati nei rispettivi spogliatoi”*.

Chiedeva la riforma della decisione, affermando l'assoluta estraneità del Barisciani alla su descritta colluttazione.

In via principale richiedeva l'annullamento della squalifica e, in via graduata, la riduzione equamente rapportata alla effettiva e reale gravità dei fatti in esame.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S.

All'esito dell'udienza, dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Nel caso di specie non risulta agli atti del fascicolo processuale che la società reclamante abbia mai provveduto a preannunciare il gravame nel termine previsto, posto che la stessa si è limitata a proporre direttamente il reclamo che ci occupa, con nota PEC del 27.2.2023, rispetto alla decisione oggetto di impugnativa, pubblicata sul C.U. nr. 126 del 23.2.2023.

Non avendo depositato in termini il preannuncio di reclamo, non ha inoltre depositato il contributo previsto per l'accesso al giudizio di secondo grado, né ha richiesto l'addebito del medesimo sul conto della società.

Il reclamo è inammissibile.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°.

Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell'art. 48, prescrive che **“... i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice”**.

Proprio quest'ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale.

Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Territoriale sono contenute nell'art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: *"Il reclamo deve essere **preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**"*.

Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell'una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell'altra (art. 76, comma 2), di tal che **il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all'atto della presentazione del preannuncio di reclamo**, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale.

Al riguardo è utile evidenziare che il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva è imposto dal Consiglio Federale a parziale copertura dei costi di gestione della medesima giustizia e, per tale ragione, il mancato versamento del medesimo comporta la irricevibilità del reclamo o del ricorso presentato. Pertanto, il mancato versamento del contributo condiziona la ricevibilità del ricorso o del reclamo, a partire dal semplice preannuncio, avendo quest'ultimo carattere propriamente processuale - dando vita all'instaurazione della lite. Nel caso di specie la reclamante, in assenza del preannuncio, **non ha potuto tempestivamente allegare la copia del bonifico bancario né ha potuto tempestivamente disporre l'addebito della tassa sul conto campionato della società**.

Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis **Corte Federale Appello** – sez. 1^a - n. 43/2020/**Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale** - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./**Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND**, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovanale ed FC Unione Pro 1928).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall'U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti).

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per violazione del combinato disposto tra gli artt. 48 comma 2 e 76 comma 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 11 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/03/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci